

Prot. n° 154/2-0

Campobasso 08/06/2017

Circolare n.3/2017.

AI CONSULENTI DEL LAVORO

ALLE IMPRESE ISCRITTE

LORO SEDI

Oggetto: cassa integrazione guadagni - Tabelle dati termopluviometrici.

A seguito della riforma sugli ammortizzatori sociali l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 aveva introdotto l'onere della dimostrazione dell'evento meteorologico a carico delle imprese, attraverso la presentazione di bollettini termopluviometrici rilasciati da organi accreditati.

Con la presente informiamo che la Direzione Centrale dell'INPS con messaggio n. 1856 del 03/05/2017 ha comunicato quanto segue: **"tenuto conto che l'art. 15 comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l'onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l'avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l'istanza di concessione della CIGO, l'Istituto acquisirà d'ufficio i bollettini meteo."**

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, le imprese iscritte non dovranno più allegare le tabelle all'istanza di CIGO presentata all'INPS.

Informiamo, inoltre, che si sospende il servizio di fornitura delle tabelle pluviometriche, precedentemente attivato da questa Cassa, in favore delle imprese iscritte

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Giovanni Bucci

